



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1419 del R.G.A.C. 2021, promossa da: **M.** (C.F.: **M...**) rappresentato e difeso dagli avv. ti e presso lo studio di quest'ultimo, sito, elettivamente domicilia;

- attore -

contro

DEL (C.F.:), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Chimenti e nel cui studio in Cosenza, alla Via Ludovico Ariosto nr. 15 elettivamente domicilia;

- convenuto -

Oggetto: domanda di usucapione.

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 03.05.2023 qui integralmente riportate.

FATTO E DIRITTO

Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "*esposizione dello svolgimento del processo*", bensì "*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*", dovendosi dare,

RG 1419/2021





altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale *"la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi"*.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. M... premettendo di possedere da oltre 20 anni in maniera continua e pacifica l'appezzamento di terreno sito nel Comune di San Donato di Ninea identificato al catasto terreni di detto Comune al fg 8, p.lle 7 e 14 , per avervi pascolato e detenuto animali, soprattutto mucche, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l'odierno convenuto proprietario di detto appezzamento di terreno, al fine di sentir *"dichiarare l'usucapione del possesso continuo pacifico, pubblico e ininterrotto, durato oltre 20 anni in merito alle particelle 7 e 14 del foglio 8 Comune di San Donato di Ninea di proprietà del sig. ..."*. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Instaurato il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 22.01.2022 si costituiva l'odierno convenuto per contestare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. Evidenziava la presenza di un custode e di un gestore dei medesimi terreni la cui proprietà risultava essere saldamente sempre in capo al proprietario e prima di lui alle sue danti causa che con atto di donazione stipulato il 26 novembre 2004 gliene avevano trasferito la proprietà. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova testimoniale.

All'udienza del 03.05.2023 precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione

RG 1419/2021





con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

La domanda formulata da parte attrice è infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito analiticamente illustrati.

1. Prima di addentrarci nel merito della vicenda sottoposta al vaglio di questo Tribunale, non appare superfluo evidenziare - in via introduttiva - che l'art. 2697 c.c., nello stabilire la regola generale dell'onere della prova, pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere.

Nel prendere le mosse da tale norma, deve evidenziarsi che chi agisce in giudizio proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione, deve dimostrare la ricorrenza di due fondamentali presupposti: da un lato quello oggettivo del *corpus*, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la *res*, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale, dall'altro quello soggettivo dell'*animus possidendi*, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi *uti dominis*. In merito a tale profilo deve, altresì, precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre del bene che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che *“l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla*





*cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa; **la pienezza e l'esclusività di questo potere** che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (Cass. II, n. 4807/1992).*

La giurisprudenza, inoltre, rammenta che “*ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, **sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”**; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cassazione, Sez. VI, n.6123 del 05.03.2020).*

Tale principio è stato ancor più di recente, ribadito; ed infatti, il Supremo Collegio osserva che “*ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa*





prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene" (Cass. civile sez. II, 22/10/2021, n. 29594).

2. Tanto premesso ed entrando nel merito della domanda di usucapione formulata con l'atto introduttivo dall'attore, il Tribunale ritiene che questa sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata, non avendo quest'ultimo dimostrato la ricorrenza dei presupposti necessari ai fini dell'acquisto ex art. 1158 c.c., ossia di aver esercitato un possesso **pacifico, continuato, indisturbato del bene, protratto per il tempo richiesto dalla legge.**

Ed invero, dall'attività istruttoria – ed in particolare dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio e dalla documentazione acquisita agli atti di causa – non è stato possibile riscontrare la fondatezza della domanda di usucapione proposta, non avendo parte attrice dimostrato né la sussistenza del *corpus* né dell'*animus possidendi*, secondo il criterio probatorio della "*preponderanza dell'evidenza*" o "*del più probabile che non*" tipico del processo civile.

Nella fattispecie in esame, gli elementi dedotti a sostegno della domanda non sono idonei a comprovare la sussistenza del possesso in capo all'odierno attore. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il *corpus* - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'*animus possidendi* per il tempo necessario ad usucapire (Cass. 23849/2018).

L'istruttoria espletata ha dato conferma del fatto che l'attore è stato visto sul fondo per il pascolo dei suoi animali, così come da lui affermato nell'atto introduttivo del giudizio ("*...nel predetto terreno, pascola e detiene animali, soprattutto mucche...*" pag. 1 atto di citazione).

Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'utilizzo del terreno per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è





inidoneo al possesso *ad usucapionem* perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta *uti dominus* (Cass. 1411/2021; v. anche Cass. 25498/2014).

Nella specie non risulta che l'attività di pascolo, di per sé insufficiente, sia stata realizzata con modalità tali da esprimere un'indiscussa e piena signoria di fatto sui terreni.

In particolare, non risulta che i fondi siano stati stabilmente recintati dall'attore per escludere ingerenze altrui, essendo stato confermato solo l'impiego, nel periodo di pascolo, di un recinto mobile elettrificato che serve a evitare la dispersione degli animali (*"...preciso ancora che il bestiame e la recinzione di tipo elettropascolo amovibile... Il dispositivo di recinzione è molto semplice da installare e serve anche per proteggere il campo dalla fauna selvatica. Quello che ho visto io sul fondo del si costruisce in due ore..... si tratta di un bosco non recintato e non posso escludere che fauna e animali selvatici possano pascolarci... è un terreno di passaggio potrebbe esserci passata la transumanza...."* teste Anche i testi di parte attrice e riferiscono *"...vi era l'elettropascolo poi a causa dei cinghiali non si vede più; non so se lo hanno tolto. Senza la recinzione sul terreno, che è Parco Nazionale del Pollino, possono pascolare anche altri animali selvatici...."* – teste - e *"...Un paio di volte ho visto l'elettropascolo all'incirca nel 2013, 2014...."* – teste -). Non risulta, inoltre, la realizzazione in loco di stalle o di altre infrastrutture stabili funzionali all'attività di allevamento del bestiame.

A tutto ciò si aggiunga che l'attività di gestione, controllo e soprassuolo dei terreni a tutela della proprietà boschiva, valida ad escludere l'usucapione dell'attore, è stata ampiamente





provata da parte convenuta sia attraverso i propri testi (cfr deposizione udienza del 16.012023) e sia documentalmente (cfr doc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18).

La domanda proposta dall'attore, quindi, deve essere respinta.

3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1419/2021 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:

1. Rigetta la domanda;
2. Condanna M... alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro ...,00 oltre accessori come per legge e se dovuti.

Così deciso in Castrovillari, il 28.09.2023.

Il GOP

Dott.ssa Vanessa Avolio

